

DM 57/90 = DM 12.7.90

L.M.S. 100

ENEL - Centrale TURBIGO	
Capo C.da	GRANATO
V. Pres. C.da	
Prog. M. 94	NO 13.1.94
Aut. Inv.	AS ED AS EC MA AA
God. Arch.	



[Handwritten signature]

DELIBERAZIONE NR. V/

41672

SEDUTA DEL

29 SET. 1993

Presidente: Fiorinda GHILDARDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

~~Giancarlo MORANDI - Vice-Presidente~~

Fiorello CORTIANA

~~Guido GALARDI~~

~~Carlo MONGUZZI~~

Henry Richard RIZZI

Fabio SERENI

GIORGIO FERMO

COMUNE DI TURBIGO

Io sottoscritto Messo Comunale certifico di aver oggi notificato a ENEL TURBIGO

Il presente Atto consegnandolo a GRANATO GIUSEPPE - CAPO CENTRALE


IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
MAININI GIANGIULIO

Con l'assistenza del Segretario: ~~Simone SANSONETTI~~ Turbigo, il 12.06.94

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA



OGGETTO:

Legge 13/7/66 n. 615 e DPR n. 203 del 24/5/88, art.6.
Autorizzazione per la installazione di una cabina di verniciatura ed operazioni di saldatura e sabbatura dell' E.N.E.L. - Comune di TURBIGO (MI).

Fasc. 441/42249

COMUNE DI TURBIGO

Io sottoscritto Messo Comunale certifico di aver oggi notificato a COMUNE DI TURBIGO
VIA ROMA N. 1.


il presente Atto consegnandolo a FRASCATI ALFREDO - ASSESSORE DELEGATO

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Turbigo, il 03.01.94 MAININI GIANCARLO

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 40 DEL 13 FEBBRAIO 1993.



VISTA la richiesta di autorizzazione dell'E.N.E.L. - Comune di TURBIGO (MI), pervenuta in data 13/4/92, inoltrata ai sensi dell'art.6 DPR 24.5.88 n°203.

RILEVATO che trattasi dell'installazione di attività di "sgrassaggio, verniciatura e sabbiatura".

RILEVATO che verranno eseguite operazioni di sabbiatura a graniglia metallica (presidiata da separatore di particelle a mezzo filtrante) ed operazioni di sgrassaggio a vapore (acqueo) ed a solvente (presidiata quest'ultima da impianto a c.a.).

carboni attivi

RILEVATO che verranno eseguite lavorazioni di verniciatura che prevedono un consumo di prodotti vernicianti e diluenti < a 2.000 Kg/anno.

RILEVATO che le operazioni di verniciatura a spruzzo verranno eseguite manualmente in una apposita cabina a velo liquido provvista di sistemi di abbattimento delle particelle del tipo a secco (separatori meccanici a mezzo filtrante) e di appositi c.a. per l'abbattimento delle S.O.V..

carboni attivi


VISTO le limitazioni alle emissioni per operazioni di verniciatura/essiccamento/polimerizzazione contenute nel D.M. 30.7.90 n°51.

CONSIDERATO che il disposto di cui al paragrafo 49 dell'allegato 2 del D.M. 30.7.90 n° 51 prevede quanto segue:

12.7.90 (ndr)

- limiti alle emissioni unicamente per le sostanze organiche volatili di cui alle classi I e II del paragrafo 4 dell'allegato 1, ed indicazioni di carattere generale circa il contenimento delle s.o.v. emesse appartenenti alle classi III, IV, e V del medesimo paragrafo;
- limiti alle emissioni per le particelle nelle operazioni di verniciatura del legno (10 mg/Nm^3) e limiti per le particelle nelle operazioni di verniciatura in genere (3 mg/Nm^3);
- limite per le s.o.v., espresse come carbonio organico totale, di 50 mg/Nm^3 a valle degli essicatori.

RICHIAMATE le prescrizioni adottate dalla giunta regionale della Lombardia, ispirate alle indicazioni tecniche approvate dal C.R.I.A.L. nella seduta del 6.4.89, contenenti precise indicazioni circa la regolamentazione delle emissioni da impianti di verniciatura, articolate secondo classi di consumo dei prodotti vernicianti e dei diluenti uti-





lizzati.

RITENUTO, per ragioni di maggiore completezza e per uniformità di trattamento, di adottare ove possibile le limitazioni alle emissioni già assunte dalla Regione Lombardia negli anni passati, integrate con le disposizioni del D.M. 51 del 12.7.90.

RITENUTO di adottare un unico limite di emissione per le particelle, indipendentemente dalla natura del supporto dei particolari verniciati, espresso in concentrazione e pari a 3 mg/Nm^3 , ed in flusso di massa di inquinante, stabilito in 0.2 Kg/h .

RITENUTO di adottare il limite per le s.o.v. da operazioni di essiccamento/polimerizzazione di cui al D.M. 51/90 unicamente per processi produttivi continui caratterizzati da consumi annui di prodotti vernicianti e diluenti $> 10.000 \text{ Kg}$.

RITENUTO di intervenire nelle limitazioni alle emissioni delle s.o.v. per processi non continui e per processi caratterizzati da consumo annuo di p.v. e diluenti $< 10.000 \text{ Kg}$ prevalentemente in ordine alle caratteristiche delle materie prime utilizzate e delle tecnologie di applicazione delle stesse.

RITENUTO inoltre di adottare, quale criterio generale per l'adozione di limiti alle emissioni, la classificazione degli inquinanti indicata dal D.M. 51/90 eventualmente completata dalla classificazione adottata dalla Regione Lombardia con deliberazione n°IV/20998 del 26.5.87, aggiornata secondo le indicazioni del CRIAL ratificate nella seduta del 6.4.89, unicamente per le eventuali sostanze non previste nell'allegato 1 di cui al D.M. 51/90.

VISTO che il Sindaco in data 18/6/92 ha espresso parere favorevole all'installazione del nuovo impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DPR 24.5.88 n°203.

VISTO che il C.R.I.A.L. ex art. 2 L.R. 35/84 nella seduta del 2/6/93 ha espresso parere favorevole alle condizioni riportate in deliberato.

RITENUTO di demandare all'Ente Responsabile per il servizio di rilevamento competente la verifica ed il controllo dell'osservanza da parte della ditta di quanto riportato nella presente delibera.

RITENUTO di richiamare l'attenzione del Comune e della U.S.S.L. competente sul rispetto da parte della ditta di quanto riportato nel presente atto, in relazione alle proprie competenze, e con particolare riferimento al quantitativo di prodotto verniciante dichiarato in utilizzo.

RICORDATO che ogni cambiamento ed ampliamento dell'attività lavorativa e/o del ciclo di lavorazione nonché l'impiego di materie prime diverse da quelle dichiarate devono essere denunciati dalla ditta.

VISTO l'art.7 comma 8 della Legge 19/3/90 n.55 in base alla quale non e' richiesta la certificazione antimafia quando il beneficiario dell'atto e' un'altra amministrazione pubblica.

RITENUTO di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza altri Enti.

VISTA la legge 13/7/66 n° 615 ed il D.P.R. 15/4/71 n° 322.

VISTO il D.P.R. n° 616 del 24/7/77 art. 101.

VISTA la legge regionale del 13/7/84 n° 35.

VISTO il DPR 24/5/88 n°203.

VISTO il D.P.C.M. 21.7.89.

VISTO il D.M. n°51 del 30.7.90.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- DI AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 6 del DPR 24/5/88 n°203 la costruzione dell' impianto previsto dall'E.N.E.L.- Comune di TURBIGO (MI), alle condizioni di seguito indicate.

1) La concentrazione di polveri in emissione dall'impianto di abbattimento non dovrà superare il valore di 3 mg/Nmc e la quantità globale di inquinanti emessi non dovrà essere superiore a 0,2 kg/h.

La concentrazione di polveri totali in emissione da operazioni di sabbiatura viene fissata nel valore max di 20 mg/Nmc.

2) La ditta dovrà comunicare alla Regione ed al Sindaco la messa in esercizio degli impianti con un anticipo di almeno 15 gg.

3) Il termine per la messa a regime degli impianti è fissato in 15 gg a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi; entro 15 gg a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro 30 gg dalla data di en-



Polvini





trata in esercizio, la ditta dovrà presentare alla Regione ed al Comune, i risultati di analisi eseguite all'emissione, riportanti i seguenti dati:

- concentrazione di polveri espressa in mg/Nmc;
- portata aeriforme espressa in mc/h.
- temperatura dell'aeriforme in °C.

4) Il sistema di aspirazione/ abbattimento dovrà essere dotato di una apparecchiatura contatore/grafico di funzionamento dell'impianto.

La frequenza delle operazioni di manutenzione parziale e totale dei sistemi di abbattimento dovrà essere la seguente:

- a) depolveratori a mezzo filtrante
- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuare ogni 150 ore di funzionamento.
 - manutenzione totale (controllo usura dei tessuti, eventuale sostituzione parziale e/o totale) da effettuarsi ogni 1000 ore di funzionamento.

- b) sistemi misti
- manutenzione parziale (sostituzione o lavaggio dei filtri a secco, controllo dei sistemi di nebulizzazione) da effettuare ogni 100 ore di funzionamento.
 - manutenzione totale (separazione delle morchie e dei fanghi) da effettuare ogni 1000 ore di funzionamento.

Comunque, anche per lavorazioni estremamente saltuarie, le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere effettuate almeno semestralmente.

Devono essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

5) Le analisi di controllo dei punti di emissione dovranno essere eseguite a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività con cadenza annuale, ed i risultati dovranno essere trasmessi al Comune ed alla Regione Lombardia.

6) Le emissioni di sostanze organiche volatili non necessitano di alcun sistema di abbattimento (per le operazioni di verniciatura) purchè vengano rispettate le



seguenti condizioni:

- . emissione giornaliera di s.o.v. non superiore a 30 Kg/die;
 - . realizzazione di un'area definita di carteggiatura e spolvero;
 - . realizzazione di una area definita di essiccamento;
 - . eliminazione delle s.o.v. appartenenti alle classi I,II,III paragrafo 1.1 tabella A1, e classi I,II paragrafo 4 Tabella D * dai prodotti vernicianti e dai diluenti usati;
 - . TDI < 0.5% in peso nel catalizzatore;
 - . MDI < 2% in peso nel catalizzatore;
 - . ftalati < 3% in peso;
 - . impurezze nei prodotti vernicianti e nei diluenti < allo 0.2 % in peso nella frazione volatile.
 - . assenza di fenomeni di molestia.
- * Per le s.o.v. si deve far riferimento alla classificazione di cui all'allegato 1 del D.M. 51/90, eventualmente integrata, per le sole sostanze non previste dagli elenchi di cui sopra, dalla classificazione della Regione Lombardia come da deliberazione n° 20988 del 26.5.87, aggiornata secondo le indicazioni del CRIAL approvate nella seduta del 6.4.90.
- * Nel caso di adozione di impianti di abbattimento a carboni attivi vengono prescritti i seguenti limiti (espressi in mg/Nmc):

CLASSE	1	2	3	4	5
CMA (punta max)	50	100	150	200	300

- DI DEMANDARE all'Ente responsabile del Servizio di rilevamento competente per territorio la verifica ed il controllo dell'adempimento da parte della ditta di quanto riportato nella presente delibera.
- DI RICHIAMARE l'attenzione del Comune e dell'USSL sui controlli di competenza in relazione a quanto riportato in delibera, con particolare riferimento ai consumi di prodotto verniciante dichiarato in utilizzo.
- DI FARE PRESENTE che le prescrizioni della presente autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della miglior tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale.
- DI RICORDARE che modifiche sostanziali degli impianti in questione che comportino variazioni qualitative e/o quan-

titative delle emissioni inquinanti, nonchè il trasferimento degli stessi in altra località, dovranno essere preventivamente autorizzate.

- DI FAR INOLTRE PRESENTE che:
- ai sensi dell'art. 4 DPR 15/4/71 n°322 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata delle operazioni ad essi collegate. Il ciclo può essere riattivato solo dopo la rimessa in esercizio del sistema di abbattimento posto a presidio delle emissioni.
- ai sensi dell'art.3 comma 6 DPR 15/4/71 n°322, i condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento devono essere provvisti di fori di diametro 100 mm.
- ai sensi dell'art.3 comma 4 DPR 15/4/71 n°322, lo scarico liquido degli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido deve essere conforme alle norme vigenti.
- Le verifiche alle emissioni dovranno essere eseguite seguendo la metodologia di campionamento e di analisi prevista dall'UNICHIM, e precisamente:
 - . metodo n.158 ed.88 (strategia di campionamento e criteri di valutazione);
 - . metodo n.422 ed.79 (Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento);
 - . metodo n.402 ed.79 (Determinazione del materiale particolato in flussi gassosi convogliati);
 - . metodo n.467 ed.79 (Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati);
 - . metodo n.494 ed.79 (Determinazione materiale particolato in flussi gassosi convogliati - prelievo isocinetico con sonde separate).
- Le verifiche analitiche per la determinazione dei residui secchi dei prodotti vernicianti dovranno essere eseguite seguendo i dettami di cui al metodo UNI n° 8906.
- DI FARE SALVE le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti.
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.1 del Decreto legislativo 13/2/93 n.40.
- DI DISPORRE la notifica del presente atto agli interessati.

P.C.C.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
F. TO GHILARDOTTI
REGIONE LOMBARDIA

IL SEGRETARIO
TO FERMO

Segreteria della Giunta Regionale
Le presente copia composta di 1 fogli è conforme all'originale depositato agli atti.
Milano, 1 DIC. 1993

Il Segretario della Giunta

